

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026-2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026 / SEZNANITEV Z EKONOMSKIM-FINANČNIM NAČRTOM (PEF) 2026 - 2029 TER SPREJETJE TARIF PRISTOJBINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI (TARI) ZA LETO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE – OBČINSKI SVET
--

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/C del 30.06.2021, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per le annualità d'imposta a partire dal 01.01.2021;
- con Deliberazione 15/2022/R/RIF l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, a valere dal 1° gennaio 2023;
- che conseguentemente con deliberazione consiliare n. 17/C del 25.05.2023 è stato approvato il regolamento TARI adeguato al TQRIF;
- con deliberazione consiliare in data odierna il regolamento TARI è stato ulteriormente modificato, in quanto è stata prevista la possibilità di rateizzazione del debito tributario nell'ambito dell'attività di accertamento e l'introduzione della riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche non stabilmente attive;

Viste la legge 27 dicembre 2017, n. 205 l'art. 1, comma 527 che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e la Legge Regionale 15 aprile 2016 n. 5 che, ai sensi degli artt. 147 e 200 del D.Lgs. 152/2006, ha costituito l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006;

Vista:

- la Deliberazione n. 397/2025/R/RIF con la quale l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al terzo periodo regolatorio 2026-2029 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/rif con cui è stata data attuazione alla previsione della legge n. 60 del 17 maggio 2022 che ha introdotto, nella definizione di rifiuti urbani, i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, introducendo a partire dal 01 gennaio 2024, la componente perequativa URI, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza, nonché la

componente perequativa UR2, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza;

- il DPCM del 21 gennaio 2025 “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate” con il quale entra in vigore il bonus sociale rifiuti previsto dall’articolo 57-bis, comma 2, del DL 14/2019, che viene finanziato con l'introduzione di una componente perequativa a carico delle utenze domestiche/non domestiche: il bonus si applica dal 1° gennaio 2025;

- la deliberazione ARERA 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del DPCM 21 Gennaio 2025 n.24 che fissa l’importo della nuova componente perequativa a 6,00 euro/utenza e rimanda a successivo provvedimento le modalità di definizione del bonus sociale;

- la deliberazione ARERA 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/RIF “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell’Autorità 63/2021/R/COM, 366/2021/R/COM 55/2018/E/IDR e al TICO” che approva il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)”, le deliberazioni n. 584/2025/R/RIF, n. 123/2026/R/RIF, di parziale modifica ed integrazione, ed i successivi comunicati di chiarimento applicativo dell’Autorità pubblicati sul sito istituzionale.

Preso atto, inoltre, che si applica alla tariffa TARI il tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e che, dall’anno 2017, in base all’articolo 10 comma 80 della Legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (legge di stabilita 2017) viene determinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed è pari al 4% e viene versato direttamente dal contribuente contestualmente al pagamento della TARI,

Dato atto che la citata deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, applicando una regolazione che disciplina l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal succitato D.P.R. n. 158/1999;

- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un’ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell’utenza;

- all’art. 7, rubricato “Predisposizioni tariffarie e procedura di approvazione”, delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- *il Gestore del servizio* che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all’Ente territorialmente competente,

- *l’Ente territorialmente competente* (AUSIR), che ha il compito di validare il Piano Economico finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali e trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all’ARERA per la successiva approvazione;

- *l’ARERA*, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l’approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

- Il piano finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo le procedura di cui ai commi 7.7 e 7.8;

Rilevato che con la deliberazione n. 397/2025/R/RIF è stato approvato il nuovo metodo MTR-3, relativo all'individuazione dei costi ammissibile per la determinazione del PEF pluriennale 2026-2029 e che la stessa prevede, che fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso dall'AUSIR, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che con nota n. 1797/P del 09.06.2026, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10.06.2026 al n. 4805/PEC, la succitata Autorità AUSIR ha trasmesso l'anticipazione biennale 2026-2027 dei PEF del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del biennio 2026-2027, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif – Bacino di gestione ISONTINA AMBIENTE Sr.l., rubricata “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;

Preso atto che con verbale di deliberazione n. 24/26 dd. 30.06.2026 l'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR sono stati validati i piani economico-finanziari 2026-2029 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione di ISONTINA AMBIENTE S.r.l.;

Vista pertanto la succitata validazione del piano economico finanziario della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il quadriennio 2026-2029 (PEF 2026-2029), trasmesso da AUSIR nelle more di approvazione dell'ARERA – Allegato A) alla presente deliberazione;

Ritenuto di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno come riportate nell'Allegato B), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026, validato dall'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR si compone dei costi del gestore Isontina Ambiente S.r.l. e dei costi del Comune, che evidenzia, per l'annualità in corso, un costo complessivo del servizio di Euro 373.896,00;

Dato atto che sulla base del Piano Economico Finanziario validato dall'AUSIR e delle banche dati dei contribuenti, il Comune è tenuto ad approvare le tariffe per le utenze a copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2026, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Che i detti costi, distinti tra costi fissi e costi variabili, devono essere ripartiti alla luce delle indicazioni di cui all'art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, tra utenze domestiche e non domestiche sulla base di criteri razionali considerando le superfici e i quantitativi dei rifiuti prodotti;

Che conseguentemente considerando i quantitativi dei rifiuti calcolati per le utenze non domestiche attraverso la scelta dei Kd utilizzati per il calcolo delle tariffe (kg/mq anno, in base alla superficie e alla categoria previsti dal D.P.R. 158/1999) e per le utenze domestiche attraverso la differenza con il totale dei rifiuti raccolti nell'anno 2025, si giungerebbe ad un riparto dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche pari al 33% per le utenze non domestiche ed il 67% per le utenze domestiche;

Considerando che il riparto dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche graverebbe eccessivamente sulle utenze domestiche e dato atto che le utenze domestiche sono rimaste

pressoché invariate, si continua il processo iniziato nel 2024 e continuato nell'anno 2025 di una progressiva maggiore ripartizione dei costi variabili a carico delle utenze domestiche che per l'esercizio 2026 saranno pari al 56% per le utenze domestiche e al 44% per le utenze non domestiche.

Che la ripartizione dei costi fissi fra le utenze domestiche e non domestiche basata sulle superfici risultanti dalla banca dati della Tari porta ad una suddivisione pari al 74% per le utenze domestiche e il 26% per le utenze non domestiche.

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Ritenuto, in applicazione del succitato comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 di confermare anche per l'anno 2026 la riduzione del 10% del coefficiente Kd relativo alla quota variabile della categoria n. 16 dei ristoranti, da applicare alle attività agrituristiche del territorio, considerando che i giorni massimi di apertura annuale sono inferiori a quelli previsti per i ristoranti;

Che applicando i criteri sopra citati si ottengono le allegate tariffe TARI 2026 il cui gettito pareggia i costi previsti nel piano finanziario, al netto delle riduzioni, validato dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) nelle more di approvazione dell'ARERA – Allegato A) alla presente deliberazione;

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di

previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 3, comma 5^{quiquies}, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 pubblicato in G.U. DEL 17.05.2022 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga al succitato articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- il comma 677 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" che fissa al 31 luglio il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, modificando il previgente termine del 30 aprile previsto dall'art. 3, comma 5-^{quiquies}, primo periodo del D.L. n. 228/2021. Si conferma che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio, il termine per l'approvazione coinciderà con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle deliberazioni dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che la presente deliberazione di approvazione delle tariffe TARI sarà trasmessa ad AUSIR, ai sensi dell'art. 7 della delibera ARERA 397/2025/R/RIF, e succ. mod.;

Ritenuto di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026 come riportate nell'Allegato B), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti:

- l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il regolamento comunale che disciplina la TARI;
- la delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF, e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/C del 23.12.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/C del 23.12.2025 il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026-2028;

Visto inoltre il Piano Risorse e Obiettivi (PRO) 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3/g dd. 08.01.2026;

Visto il parere favorevole del Responsabile in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del Responsabile in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Sentito il segretario comunale sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Visto l'art. 1 comma 19 della L.R. 21/03;

Ravvista pertanto l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, al fine di dare immediata applicazione delle tariffe con la stessa deliberate;

Tutto ciò premesso;

Su proposta del Sindaco e per alzata di mano, con il seguente esito:

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di prendere atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani del quadriennio 2026-2029 del Comune di Sgonico-Zgonik, riportato nell'Allegato A) della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, validato dall'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) con verbale di deliberazione della Assemblea Regionale d'Ambito n. 24/26 dd. 30.06.2026;
2. di approvare per l'anno 2026, in applicazione del D.P.R. 158/1999 e della delibera ARERA 397/2025/R/RIF (MTR-3) e successive modifiche ed integrazioni, sulla base del PEF 2026-2029 validato dall'AUSIR Allegato A) di cui al punto 1., le tariffe TARI 2026 riportate nell'Allegato B) utenze domestiche e utenze non domestiche, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. di dare atto che l'importo del tributo ex-provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, viene determinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed è pari al 4%;
4. di dare atto che nell'avviso di pagamento Tari 2026 vengono applicate le componenti perequative UR1 e UR2 di cui alla deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/rif, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti alla copertura dei costi di gestione di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari rispettivamente a 0,10 e 1,50 euro/utenza;

5. di dare atto che nell'avviso TARI 2026 viene applicato il bonus sociale rifiuti 2025 previsto dall'articolo 57-bis comma 2 del DL 14/2019 secondo le indicazioni del DPCM del 21 gennaio 2025 con le modalità stabilite da ARERA;
6. di dare atto che per il finanziamento del bonus sociale rifiuti viene applicata nell'avviso di pagamento TARI 2026 una componente perequativa, a carico di tutte le utenze, stabilita dalla deliberazione ARERA del 1°aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF che fissa l'importo a 6,00 euro/utenza;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'AUSIR ai sensi dell'art. 7 della delibera ARERA 397/2025/R/RIF;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dare immediata applicazione alle tariffe con la stessa deliberate, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/03, come modificata dalla L.R. 17/04, con separata votazione espressa con il seguente esito.....